

PROVINCIA DI AREZZO

L'anno 2003, il giorno 3/9/2003, presso la sede della Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, sono presenti:

.....
i quali concordano e sottoscrivono quanto segue relativamente alle modalità di erogazione della produttività per l'anno 2003.

ART. 1 Produttività individuale

In relazione al particolare fondo riconosciuto a titolo di produttività individuale, le parti ne concordano le seguenti modalità di erogazione:

- Elemento base di produttività:

L'elemento base di produttività di cui all'art. 3 dell' accordo richiamato in premessa, ammontante ad euro 248.293 ed individuato nella misura di 516 euro annui pro-capite, viene erogato nella misura di euro 43,00 mensili a far data dal 1.9.2003, con contemporaneo conguaglio per il periodo 1.1 -31.8; tale importo è da considerare stabilizzato quale esito della contrattazione collettiva aziendale degli anni passati e confermata dall'accordo in data 6.6.2003 in tema di produttività;

l'importo di euro 106.412,30 di cui all'art. 3 dell'accordo richiamato in premessa viene erogato, a seguito delle valutazioni semestrali come previste nell'accordo medesimo., nel mese di settembre dell'anno di riferimento e nel mese di marzo dell'anno successivo.

Per l'anno 2003, in relazione anche a quanto stabilito nell'accordo stesso, si concorda di fissare il termine per l'erogazione delle quantità relative al 1' semestre entro il mese di novembre 2003.

ART. 2 Produttività collettiva

In relazione al particolare fondo riconosciuto a titolo di produttività collettiva di cui all'art. 4 dell'accordo sopra richiamato, le parti ne concordano le seguenti modalità di erogazione:

- nel mese di settembre dell'esercizio di riferimento si provvede alla liquidazione del 40% in qualità di acconto;

- entro il mese di aprile dell'anno successivo, liquidazione del saldo.

Per l'anno 2003, per quanto attiene la somma di € 304.317,39, si concorda di fissare Il termine per l'erogazione dell'acconto entro il mese di novembre 2003; la quota di € 15.000,00, relativa alle lettere b) e c) dell'art 2 dell'integrazione all'accordo. del 6/6/2003, verrà liquidata a progetti ultimati e a seguito di verifica dei risultati ottenuti.